



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

SETTORE TECNICO

ALLEGATO A

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 DELLA L.R.65/2014 - ADOZIONE

Il Comune di Castelfranco di Sotto è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di C.C. n.13 del 26/03/2001, con Deliberazione di C.C. n.19 del 08/04/2014 è stata approvata la variante di verifica quinquennale al Regolamento Urbanistico divenuta vigente a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 20 del 21/05/2014.

Con Deliberazione di C.C. n. 71 del 29/12/2014 sono stati rettificati alcuni errori materiali presenti nella Variante al Regolamento Urbanistico ed il relativo avviso è stato pubblicato sul BURT n.8 del 25/02/2015.

Con Delibera del C.C. n. 76 del 29/12/2015 è stata adottata variante semplificata al regolamento urbanistico per l'inserimento della normativa delle zone D1 nell'UTOE di Chimenti, ai sensi e per gli effetti della L.R. 65/2014, ed il relativo avviso è stato pubblicato sul BURT n.10 del 09/09/2016.

In data 05/05/2016 con Deliberazione di G.C. n.94 sono stati nominati i membri della Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art. 153, comma 7, L.R. 65/2014 con incarico di consulenza tecnica autorità competente V.A.S., quali:

- Dott. Agronomo Elisabetta Norci
- Dott. Arch. Serena Chiarugi
- Dott. Arch. Lorenzo Ricciarelli.

In data 23/08/2017 prot. 17328, l'autorità procedente ha trasmesso all'autorità competente V.A.S. Relazione Tecnica motivata unitamente alle N.T.A. vigenti e N.T.A. in variante, al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente, secondo la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art. 5 comma 3 TER DELLA Legge 10/2010.

La presente proposta di Variante al Regolamento Urbanistico si è resa necessaria per aggiornamento e adeguamento normativo in quanto le vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al RU del 2014 sono state approvate antecedentemente l'entrata in vigore della L.R. 64/2014 e sue successive modifiche.

Esaminata la legge regionale 65/2014, si può riscontrare che la stessa, introduce più tipologie di varianti le prime di regime ordinario e le seconde di regime semplificato; l'art. 30 c. 2 definisce quando le varianti da adottare abbiano regime semplificato, specificando che per essere "variante semplificata", occorre che le modifiche da introdurre "non vadano a modificare il Piano Strutturale e siano varianti incidenti solo sul territorio urbanizzato interno".

Il Titolo IX - Capo I della legge regionale 65/2014, disciplina le - Disposizioni Transitorie e finali - che i comuni possono applicare quando abbiano necessità di apportare specifiche Varianti al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti. Nello specifico l'art. 228 comma 2 indica le disposizioni da rispettare fino all'adozione del nuovo Piano operativo e comunque sia entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, consentendo varianti semplificate al RU di cui agli artt.29, 30, 31 c. 3 e 35 ed indicando che l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato deve essere fatta ai sensi dell'art 224, che stabilisce quanto segue: "nelle more della formazione dei nuovi atti di governo del territorio adeguati alle disposizioni della legge regionale 65/2014, sono considerate territorio urbanizzato le parti di

territorio che nel piano strutturale vigente, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, non sono individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola".

Oggi ricadendo in questo caso di specie ed avendo il Piano strutturale approvato prima dell'entrata in vigore della legge regionale stessa, si considera il territorio urbanizzato tutta quella parte di territorio che non comprende aree a esclusiva o prevalente funzione agricola, in analogia a quanto definito dallo stesso art. 224.

L'art. 30 c. 2 della legge regionale 65/2014 indica quando una variante al Piano operativo (nel nostro caso leggasi Regolamento urbanistico) può considerarsi semplificata, nel caso specifico la variante in oggetto non modifica il Piano Strutturale e produce effetti solo all'interno del territorio urbanizzato.

A tal fine quindi, ai sensi dell'art 228 comma 2, il Comune può adottare la variante medesima, applicando le procedure di cui all'art 32 della stessa L.R.65/2014.

Secondo quanto disposto dall'art 16 c. 1 lett. e) le varianti semplificate al Regolamento Urbanistico non necessitano dell'Atto di Avvio del procedimento.

Inoltre, la variante stessa non ha alcun impatto ambientale che non sia stato considerato nella V.A.S. della Variante al Regolamento Urbanistico, e non necessita di essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), verificata secondo la procedura di assoggettabilità semplificata di cui all'art. 5 comma 3 ter della Legge n.10/2010, con parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio, quale autorità competente V.A.S, riunita in data 12/10/2017, come da verbale prot. n. 23859 del 22/11/2017.

In data 14/03/2018 prot. 5470 sono stati depositati presso il Genio Civile di Pisa gli atti inerenti la variante di cui si tratta ai sensi della normativa vigente.

Per quanto sopra accertato **certifico**, ai sensi dell'art 18 della legge regionale 65/2014 che il procedimento di:

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

- è una Variante semplificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 e può essere adottata secondo i disposti fissati dall'art. 32 della medesima legge;
- che si sta formando nel rispetto dell'artt. 228 e 224 della stessa legge regionale 65/2014;
- che l'oggetto di variante è un adeguamento e aggiornamento formale alle vigenti norme regionali che regolano parametri e procedure e non incidono su nessuna previsione urbanistica;
- che avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che è coerente con il Piano strutturale vigente e con piani e programmi sovraordinati;

Castelfranco di Sotto, 19 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Pierguido Pini)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da PINI PIERGUIDO ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. N° 82/2005 e ss. mm. e ii.